

05696/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

COMUNIONE E
CONDOMINIO

R.G.N. 24264/2010

Cron. 5636

Rep. C.I.

Ud. 20/03/2012

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -

Dott. LUIGI PICCIALLI - Rel. Consigliere -

Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -

Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere -

Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24264-2010 proposto da:

CONDOMINIO VIA

in persona dell'Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI
MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato BRUYERE GABRIELE;

2012

517

- ricorrente -

contro

F G , F L

, nella loro qualità di eredi di

F E e A D elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO
FRANCHI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1029/2009 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;

udito l'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.10.99 il Tribunale di Torino rigettò la domanda del condominio di via [] di Grugliasco, di rilascio di un locale del fabbricato, nei confronti di [E] [F], ritenendo l'amministratore sprovvisto di specifica delega alla rivendicazione e che comunque nessun titolo dimostrativo del relativo diritto il medesimo avesse addotto.

Impugnata in via principale dal condominio e incidentale dal [F] la suddetta decisione venne confermata, sul preliminare suesposto rilievo, dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 30.6.01, che fu tuttavia cassata da questa S.C. con sentenza del 28.2.2006, con rinvio ad altra sezione di quella territoriale.

All'esito del giudizio di rinvio, la diversa sezione della corte piemontese, con sentenza del 14.7.09, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò [G] e [L] [F], in proprio e quali eredi di [E] [F], nelle more defunto, al rilascio di una parte del locale in contestazione, nonché il condominio al rimborso alle controparti dei due terzi delle spese di tutti i gradi del giudizio, per il resto compensate.

Quest'ultimo capo della sentenza è stato impugnato dal condominio con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito i [F] con controricorso.

All'esito dell'esame preliminare in camera di consiglio, con ordinanza in data 7.10-29.11.2011 la sesta sezione di questa corte ha disposto la trattazione del giudizio in pubblica udienza.

E' stata depositata una memoria illustrativa per il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando il regolamento delle spese adottato dal giudice di rinvio per avere erroneamente ravvisato nel caso di specie una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, con prevalenza di quella del condominio, mentre invece l'esito finale del giudizio, conclusosi con la condanna delle controparti al rilascio, sia pur parziale del bene controverso, avrebbe visto l'attore sostanzialmente vittorioso.



Il motivo è fondato.

Come era già stato osservato nella relazione preliminare ex art. 380 bis c.pc., la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ex art. 92 co. 2 c.p.c., non può prescindere, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Cass. n.n. 22381/09, 12629/06) dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91 c.p.c., con il quale deve essere necessariamente coniugato, nell'ipotesi di accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo, quello quantitativo.

Ne consegue che, nel caso di specie, in cui il condominio aveva rivendicato un bene ritenuto comune, allegandone una consistenza che, all'esito dell'indagine istruttoria, è stata tuttavia dal giudice ritenuta superiore a quella effettivamente spettante al rivendicante, con esito finale comunque favorevole alla parte attrice, in quanto risoltosi nell'accertamento della sussistenza, sia pur parziale, del diritto dedotto e con il conseguente recupero del relativo possesso, palesemente erroneo si evidenzia il criterio meramente quantitativo seguito dalla corte territoriale agli effetti del regolamento delle spese.

A tal riguardo, infatti, il giudice di rinvio non ha tenuto adeguatamente conto, nella graduazione delle responsabilità delle parti ai fini dell'instaurazione del giudizio, della necessità di agire in cui quella attrice era venuta a trovarsi, esigenza comunque determinata dalla pretesa del convenuto di possedere non solo quella parte del bene, su cui quest'ultimo è poi risultato aver diritto, ma anche dell'altra, di cui è stata accertata la natura condominiale.

Né la limitata valenza economica del diritto condominiale, in concreto accertato, avrebbe potuto essere sminuita al punto tale da escludere lo stesso interesse (ritenuto "ben scarso" dalla corte territoriale) alla rivendicazione, risolvendosi siffatta considerazione nella sostanziale negazione della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante dei beni che ne formano oggetto, la cui valutazione di opportunità economica compete esclusivamente alla parte titolare degli stessi.

Da tali considerazioni deriva che, come è stato già sancito da questa Corte, un regolamento delle spese ex art. 92 c.p.c. che sia tale, da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura superare il valore del bene conseguito (v. in particolare Cass. n. 20017/07) non può che risolversi nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto anzidetto; tale effetto *a fortiori* si verificherebbe nel caso si specie, stando alla decisione impugnata, ove la parte attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorchè di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a quelle del convenuto, che l'aveva costretta ad agire in giudizio.

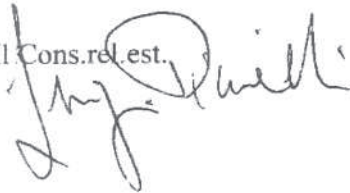
La sentenza impugnata va, conclusivamente cassata nella parte censurata, con conseguente relativo rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.

Così deciso in Roma il 20.3.2012.

Il Cons. rel. est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziale
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

10 APR. 2012

Il Funzionario Giudiziale
Dott.ssa Donatella D'ANNA